PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

ALLEGATO C)

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DELLE FACILITAZIONI DI VIAGGIO

di cui all'art. 72, comma 1, lettera G) della Legge Provinciale sulla scuola n.5/2006

1. DESTINATARI DELL'INTERVENTO E REQUISITI DI AMMISSIONE

A. Possono fruire della facilitazione di viaggio gli studenti del secondo ciclo di istruzione e formazione residenti nel territorio della Comunità della Vallagarina e di età non superiore ai vent'anni a conclusione dell'anno scolastico o formativo cui si riferisce l'intervento, in possesso dei requisiti di ammissione di seguito specificati ed in relazione alle spese sostenute, intendendosi, convenzionalmente, quale data di conclusione dell'anno scolastico e formativo il giorno 31 agosto 2027.

B. La facilitazione di viaggio è concessa nel caso di impossibilità di fruizione, da parte dello studente, di un servizio di trasporto pubblico ai fini della frequenza scolastica e solo se il percorso non coperto da servizio pubblico è superiore ai 3 chilometri; tale misura costituisce franchigia ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo.

2. SPESE AMMISSIBILI

La facilitazione di viaggio consiste in un contributo forfetario rapportato alla distanza tra il luogo di residenza o di domicilio dello studente è riconosciuta sia nel caso di trasporto effettuato direttamente dalla famiglia con mezzo proprio, sia nel caso di trasporto effettuato a mezzo vettore.

3. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di facilitazione di viaggio, va compilata sull'apposito modulo predisposto dalla Comunità della Vallagarina e presentata **entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 18 dicembre 2026** con una delle seguenti modalità:

- **consegna a mano** presso il Servizio Diritto allo Studio, **previo appuntamento** al n. 0464/087547 o al 0464/087522;
- **invio tramite PEC** all'indirizzo **istruzione@pec.comunitadellavallagarina.tn.it**, allegando copia di un documento di identità valido del richiedente (se non firmata digitalmente).

Può essere presentata da un genitore (anche adottivo o affidatario), da chi esercita la responsabilità genitoriale o direttamente dallo studente, se maggiorenne.

Il modulo, sottoscritto con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), deve riportare i dati anagrafici del richiedente e dello studente beneficiario, oltre all'attestazione del possesso di tutti i requisiti richiesti.

4. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DELLA FACILITAZIONE DI VIAGGIO

La facilitazione di viaggio è concessa con le seguenti modalità:

1. ***Nel caso di trasporto con mezzo proprio***, il contributo spettante per l'anno scolastico di riferimento è calcolato sulla base dei seguenti parametri:

   - distanza chilometrica coperta con mezzo proprio, al netto della franchigia di cui al punto 1.B, considerata per il viaggio di andata e per quello di ritorno;

   - numero complessivo di trasporti effettuati: nel caso di trasporto giornaliero è considerata la durata in giorni dell'anno scolastico di riferimento, come indicata nel calendario annuale approvato con delibera della Giunta provinciale; nel caso di trasporto settimanale sono considerate n. 33 settimane di attività curricolare;

   - rimborso chilometrico pari a 10 centesimi o a 5 centesimi in relazione alla condizione economica familiare ICEF.

   Se il trasporto con mezzo proprio riguarda più di uno studente per famiglia, è riconosciuta una sola facilitazione di viaggio, ancorché il medesimo sia effettuato per distanze o frequenze diverse; in tal caso, ai fini del calcolo del contributo, i parametri sopra indicati sono riferiti allo studente trasportato con maggiore distanza chilometrica non servita da mezzo pubblico e con frequenza di trasporto maggiore.

2. ***Nel caso di trasporto a mezzo vettore***, la facilitazione di viaggio è erogata, in via ordinaria, sulla base della spesa a carico della famiglia, come certificata da idonea documentazione fiscale, applicando il seguente criterio: rimborso pari all'80% della spesa o al 40% della spesa in relazione alla condizione economica familiare ICEF.

5. LIMITI ICEF PER L'ACCESSO AI BENEFICI

Sono ammessi alla facilitazione di viaggio in **Fascia 1**, gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica **ICEF FAMIGLIA pari o inferiore a 0,40.**

Gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica **ICEF FAMIGLIA maggiore di 0,40** (ICEF_sup) possono essere ammessi in **Fascia 2**.

Ai fini dell'ammissione alle facilitazioni di viaggio i minori in affido presso famiglie o presso strutture di accoglienza beneficiano di una condizione economica stabilita d'ufficio, alla quale corrisponde un indicatore ICEF pari a 0,00.

6. CALCOLO DELLA FACILITAZIONE DI VIAGGIO art. 72 L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

Le misure del beneficio sono stabilite con le seguenti modalità:

- se lo studente appartiene ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica ICEF FAMIGLIA compreso tra 0,00 e 0,40 (ICEF_sup), la facilitazione di viaggio è calcolata in **Fascia 1**, applicando, nel caso di **trasporto con mezzo proprio** il rimborso chilometrico pari a **10 centesimi**, nel caso di **trasporto a mezzo vettore** il rimborso pari all'**80% della spesa sostenuta**;
- se lo studente appartiene ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica superiore a 0,40 (ICEF_sup), la facilitazione di viaggio è calcolata in **Fascia 2**, applicando, nel caso di **trasporto**

con mezzo proprio il rimborso chilometrico pari a **5 centesimi**, nel caso di **trasporto a mezzo vettore** il rimborso pari al **40% della spesa sostenuta**.

- La facilitazione di viaggio è comunque calcolata in Fascia 2 se non è presentato il documento di valutazione della condizione economica familiare ICEF.

Il beneficio è concesso fino all'importo massimo di euro 400,00 per un figlio e di euro 700,00 per due o più figli.

7. MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA FACILITAZIONE DI VIAGGIO

La facilitazione di viaggio è liquidata a seguito dell'accertamento della spesa riconosciuta effettivamente sostenuta.
La Comunità della Vallagarina, si riserva la facoltà di ridurre l'importo degli assegni in base alle disponibilità finanziarie al fine di consentire l'accoglimento di tutte le domande valide, fermo restando la possibilità di non erogare contributi in mancanza di fondi necessari.

8. RETTIFICA DI DATI CONTENUTI NELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ICEF

A chiusura della graduatoria definitiva, il calcolo del contributo è soggetto a variazioni in caso di rettifica di dati già inseriti nel sistema, effettuata a seguito di controllo o di ravvedimento operoso.
Per quanto riguarda la rettifica di dati contenuti nella Dichiarazione sostitutiva ICEF collegata a una domanda di facilitazione di viaggio o contenuti nella domanda stessa, non sono effettuati rimborsi o integrazioni per variazioni in aumento del contributo; sarà invece operata la riduzione dell'importo del contributo stesso in caso di variazioni in diminuzione (incluso l'eventuale passaggio dalla Fascia 1 alla Fascia 2).

VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI

La Comunità della Vallagarina, tramite il Servizio Diritto allo Studio, effettuerà, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s. m. ed i, un controllo a fine anno sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.
In presenza di dichiarazioni non veritiere, lo studente sarà tenuto alla restituzione della somma percepita e perderà il diritto ad ottenere altre erogazioni per l'intera durata del corso di studi, oltre alle sanzioni penali previste dal citato D.P.R. 445/2000 e s. m. ed i.